# C\_I625 - A - N.20200015967 del 10-04-2020

Seregno, 9 aprile 2020

Spettabile

Unareti S.p.A.

Via Lamarmora, 230 25124 - Brescia

c.a.: Presidente del Consiglio di Amministrazione

# A mezzo PEC

OGGETTO: Accordo Quadro - Secondo accordo modificativo

Egregi Signori,

facendo seguito alle intese intercorse, con la presente Vi formuliamo la nostra proposta avente ad oggetto il seguente:



# ACCORDO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

tra

Unareti S.p.A.

е

Ambiente Energia Brianza S.p.A.



#### **ACCORDO**

tra

Unareti S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 505371, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12883450152, qui rappresentata dal dott. Francesco Gerli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù dei poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2020 ("Unareti");

е

Ambiente Energia Brianza S.p.A., con sede legale in Via Palestro n. 33, Seregno (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 02641080961, numero REA MB-1518951, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02641080961, qui rappresentata dall'avv. Loredana Bracchitta, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, in virtù dei poteri conferitile dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2020 ("AEB");

(Unareti e AEB di seguito, congiuntamente, anche le "Parti" e, singolarmente, la "Parte").

#### Premesso che

- A. In data 27 gennaio 2020, le Parti hanno sottoscritto tramite scambio di corrispondenza un accordo quadro, inclusi i relativi allegati (di seguito l'"Accordo") avente ad oggetto, in particolare, un comune progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "Progetto di Aggregazione");
- B. Ai sensi dell'Accordo, il Progetto di Aggregazione verrà attuato in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in AEB e successivo conferimento in Reti Più del Ramo Distribuzione Gas ricevuto dalla stessa AEB a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria. In particolare, è previsto che il Progetto di Aggregazione venga attuato sulla base dei seguenti passaggi:
  - (i) trasferimento del 100% (cento per cento) del capitale sociale di A2A IP da A2A a Unareti;
  - (ii) scissione del Ramo Distribuzione Gas e della Partecipazione A2A IP da Unareti a AEB;
  - (iii) l'esecuzione da parte di AEB del conferimento in natura del Ramo Distribuzione Gas ricevuto per effetto della Scissione (come *infra* definita) in Reti Più;
- C. In data 16 marzo 2020, le Parti hanno sottoscritto un primo accordo modificativo in relazione all'Accordo (di seguito il "Primo Accordo Modificativo"):
- D. Ai sensi dell'Articolo 4.3.1, punto (vi) dell'Accordo, (a) l'acquisizione della Partecipazione A2A IP da parte di Unareti e (b) la sottoscrizione dell'Atto di Scissione e l'esecuzione degli ulteriori atti collegati alla stessa che dovranno essere effettuati alla Data di Esecuzione della Scissione o successivamente, sono sospensivamente condizionate alla seguente Condizione Sospensiva (tra le altre): "il completamento ed esito soddisfacente della Due Diligence per le Parti (ivi inclusi il Comune di Seregno e A2A) e il raggiungimento di un accordo scritto su specifiche azioni, richieste e/o attività connesse o funzionali all'implementazione della Scissione, sui termini e condizioni di eventuali garanzie, rappresentazioni, indennizzi specifici (ivi inclusi i relativi ammontari e modalità di corresponsione) ed ogni altro accordo, ritenuti necessari o opportuni anche alla luce dell'esito della Due Diligence e/o di tematiche connesse a possibili passività, minusvalenze e/o ammanchi di valore (anche potenziali), nonché su specifiche clausole



di gestione interinale che potranno essere ritenute necessarie od opportune per disciplinare il periodo intercorrente tra la data di completamento della Due Diligence e la Data di Efficacia dell'Aggregazione";

- E. Le Parti si danno atto del reciproco completamento delle attività di Due Diligence sulla base della documentazione e delle informazioni rese disponibili;
- F. Alla luce e in considerazione di tutto quanto sopra, le Parti hanno convenuto di apportare all'Accordo (come già modificato ai sensi del Primo Accordo Modificativo) le modifiche e integrazioni perviste nel presente accordo (di seguito l'"Accordo Modificativo").

# Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto seque

#### 1. PREMESSE ED ALLEGATI

 Le Premesse del presente Accordo Modificativo ne costituiscono parte essenziale ed integrante, con piena efficacia vincolante.

## 1. DEFINIZIONI E REGOLE DI INTERPRETAZIONE

#### 1.1 DEFINIZIONI

Nel presente Accordo Modificativo, i termini e le espressioni indicati con le iniziali maiuscole hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito nell'Accordo, salvo ove diversamente previsto nel presente Accordo Modificativo.

#### 1.2 REGOLE DI INTERPRETAZIONE

Nel presente Accordo Modificativo, salvo che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti, troveranno applicazione le norme e le previsioni di cui all'Articolo 2.2 (Regole di interpretazione) dell'Accordo.

Ai fini del presente Accordo Modificativo, ogni riferimento all'Accordo deve intendersi quale riferimento all'Accordo come modificato ai sensi del Primo Accordo Modificativo.

## 2. OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO MODIFICATIVO

3.1 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.1.3, punto (ii) dell'Accordo è sostituito ad ogni effetto come segue:

"entro il 30 aprile 2020, a effettuare la Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali".

3.2 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.1.3, punto (iii) dell'Accordo è sostituito ad ogni effetto come segue:

"non appena ottenuta la Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio, a convocare, rispettivamente, le assemblee straordinarie di AEB e Unareti per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2502 e 2506-ter, Codice Civile, del Progetto di Scissione (le "Assemblee Straordinarie di Scissione"), per la prima data a cadere tra il 27 aprile 2020 [la prima data utile sulla base dei tempi di convocazione delle assemblee straordinarie di AEB e Unareti, in ogni caso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2501-septies del Codice Civile, dandosi sin da ora atto che, in aggiunta alle Condizioni Sospensive, le delibere delle Assemblee Straordinarie di Scissione prevedranno che la sottoscrizione dell'Atto di Scissione sia sospensivamente condizionata all'acquisizione dell'intera Partecipazione A2A IP da parte di Unareti."

3.3 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.3.3, lettera (b) dell'Accordo è sostifuito ad ogni effetto come seque:



"la Condizione Sospensiva di cui al punto (ii) del precedente Articolo 4.3.1 (Assemblee Straordinarie di Scissione), non si verifichi entro e non oltre il 27 aprile 2020, o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto; e/o".

3.4 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.3.3, lettera d), dell'Accordo è sostituito a ogni effetto come segue:

"la Condizione Sospensiva di cui al punto (vii) del precedente Articolo 4.3.1 (Completamento della procedura di consultazione sindacale), non si verifichi entro e non oltre il 26 maggio 2020, o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto; e/o".

3.5 Le Parti concordano e si danno atto che l'Articolo 4.5.1, dell'Accordo è sostituito ad ogni effetto come segue:

"La sottoscrizione dell'Atto di Scissione dovrà tenersi — subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive ed alla corretta esecuzione delle attività di cui al precedente Articolo 4.1 — presso gli uffici del Notaio, entro il 2° (secondo) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Efficacia dell'Aggregazione o alla diversa data concordata per iscritto tra le Parti (la data in cui, nel rispetto di quanto precede, verrà sottoscritto l'Atto di Scissione, la "Data di Esecuzione della Scissione")."

3.6 Le Parti concordano e si danno atto che, alla luce dell'Articolo 4.3.1, punto (v), dell'Accordo, il Patto Parasociale di AEB deve intendersi quello qui accluso sub Allegato 1, in sostituzione di quello allegato all'Accordo sub Allegato G.2.

## 3. ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI

- 4.1 AEB e, a seguito dell'adesione all'Accordo (come modificato dal presente Accordo Modificativo), il Comune di Seregno faranno sì che AEB e le società da quest'ultima controllate alla data odierna adottino e completino compiutamente ed adeguatamente, prima della Data di Efficacia dell'Aggregazione, tutte e ciascuna delle attività, della documentazione e degli adempimenti di cui all'Allegato 2 qui accluso, in tema di prescrizioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 679/2016.
- 4.2 In relazione alla responsabilità solidale della beneficiaria prevista, in caso di scissione, dal combinato disposto dei commi 12 e 13 dell'articolo 173 del TUIR, nonché dall'art. 15 del D.Lgs. n. 472/1997, per obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale la scissione ha effetto, Unareti (in qualità di società scissa nell'ambito della Scissione; di seguito la "Scissa") e AEB (in qualità di beneficiaria della Scissione; di seguito la "Beneficiaria") riconoscono e prendono atto che, qualora tale responsabilità solidale venga azionata nei confronti della Beneficiaria dagli organi competenti dell'Amministrazione Finanziaria, la Beneficiaria avrà il diritto di rivalersi e agire in regresso nei confronti della Scissa per la totalità delle imposte, delle sanzioni, degli interessi e di ogni altro importo che la Beneficiaria abbia eventualmente versato a titolo di obbligato in solido.
- 4.3 Le Parti prendono atto e confermano che, come da accordi, alla Data di Efficacia dell'Aggregazione, AEB adotterà un modello di gestione che prevede un sistema di deleghe gestionali solo ad un Amministratore Delegato (ferme le deleghe previste nel Patto Parasociale di AEB in favore del Presidente e del Vice-Presidente) e pertanto AEB non avrà il Direttore Generale.
- 4.4 Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4.3 e all'articolo 4.8 del Patto Parasociale di AEB, AEB e il Comune di Seregno nell'ambito della nuova composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate da AEB dichiarano e garantiscono il rinnovamento dei vertici del consiglio di amministrazione delle Società Controllate, la cui nomina, ai sensi dei citati articoli 4.3 e 4.8 del Patto Parasociale di AEB, spetta al Comune di Seregno.



- In considerazione del fatto che le Parti intendo improntare l'organizzazione e la gestione 4.5 di AEB e delle Società Controllate al pieno rispetto della normativa applicabile in particolare in tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, dei più elevati criteri etici (in linea con i rispettivi codici etici) e del D.Lgs. n. 50/2016, concordano che, con riferimento a fattispecie che possano venire in rilievo ai fini della predetta normativa e regolamentazione e che coinvolgano amministratori, dirigenti e/o figure apicali di AEB e/o di Società Controllate in caso di provvedimento di rinvio a giudizio (o provvedimenti o procedimenti equivalenti) ovvero in caso di sentenza di condanna, anche in primo grado, di emissione di misure cautelari o di procedimenti. provvedimenti o eventi equivalenti (quali accordi di patteggiamento) relativi a tali fattispecie, le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza (per quanto attiene AEB e il Comune di Seregno anche prima della Data di Efficacia dell'Aggregazione ove richiesto) faranno sì che siano poste in essere prontamente tutte le misure necessarie o opportune al fine di escludere o, ove ciò non fosse possibile, limitare impatti e consequenze pregiudizievoli su AEB e sulle Società Controllate (ivi inclusa, in caso di sentenza di condanna, anche in primo grado, di emissione di misure cautelari o di procedimenti, provvedimenti o eventi equivalenti (quali accordi di patteggiamento), la pronta cessazione del rapporto corporate, dirigenziale e/o, a seconda del caso, lavorativo con gli amministratori, dirigenti e/o figure apicali interessati).
- 4.6 A2A e il Comune di Seregno, ciascuno per quanto di propria spettanza, procederanno alla selezione dei componenti dei consigli di amministrazione di AEB e delle Società Controllate ai sensi delle previsioni del Patto Parasociale di AEB nello spirito e con l'obiettivo di evitare situazioni pregiudizievoli che possano venire in rilievo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o del D.Lgs. n. 50/2016.

#### 4. DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 4.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:
  - che la sottoscrizione del presente Accordo Modificativo e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati in conformità a ogni richiesto adempimento societario, da parte dei loro competenti organi in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile;
  - (ii) che la sottoscrizione del presente Accordo Modificativo non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto.

#### 5. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

- 5.1 Le Parti concordano e prendono atto che il presente Accordo Modificativo è parte integrante dell'Accordo e che, salvo solo quanto previsto nel presente Accordo Modificativo, l'Accordo rimane valido e vincolante in base ai termini e condizioni ivi previsti.
- 5.2 Le Parti concordano e prendono atto altresì che le disposizioni di cui agli Articoli 10 (Riservatezza), 11 (Disposizioni varie), 12 (Legge regolatrice) e 13 (Foro competente) si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo Modificativo.

\*\*\*\*

Qualora siate d'accordo con la proposta contrattuale sopra esposta, Vi invitiamo a riportare il testo della presente su Vostra carta intestata restituendola debitamente siglata su ogni pagina e sottoscritta in segno di integrale ed irrevocabile accettazione dei suoi contenuti.

Cordiali saluti

Ambiente Energia Brianza S.p.A.



Nome: Krudoux Mouldle

Carica: PRESIDENTE CDA

# **ALLEGATO 2**

# Azioni e misure privacy da adottare

Il presente documento ha lo scopo di indicare, sintetizzando, le azioni di *remediation* da adottare e completare da parte di AEB e/o delle sue Società Controllate prima della Data di Efficacia dell'Aggregazione.

Società	Azione di remediation/richiesta
Tutte le Società del Gruppo AEB	1. Implementare i <i>form</i> di consenso distinti, specifici ed espressi per gli interessati in relazione alle attività di (a) invio di comunicazioni informative e promozionali, indagini di mercato, ai fini di marketing diretto concernente i prodotti e servizi di ciascuna Società; (b) profilazione e analisi delle abitudini e scelte di consumo per fini di marketing; (c) comunicazione dei dati personali a terzi soggetti partner commerciali e società collegate ai fini dello svolgimento di attività di marketing da parte di tali soggetti. Provvedere ad integrare le relative informative privacy con i mezzi di comunicazione con cui sono svolte le suddette attività.
Tutte le Società del Gruppo AEB	2. Integrare le informative privacy e i registri dei trattamenti con gli elementi richiesti obbligatoriamente dagli artt. 13, 14 e 30 GDPR, provvedendo altresì a verificare e correggere i tempi di conservazione indicati. In relazione ai registri dei trattamenti, verificarli e adeguarli indicando le basi giuridiche del trattamento corrette, gli effettivi tempi di conservazione, un link alle procedure in materia di misure di sicurezza applicabili.
Tutte le Società del Gruppo AEB	3. Redigere, ove non predisposta, o aggiornare documentazione di valutazione dei rischi al fine di attestare lo svolgimento, per ciascun trattamento effettuato, di assessment sulla necessità o meno di svolgere una Valutazione di Impatto Privacy.
Tutte le Società del Gruppo AEB	4. Svolgere e documentare, tramite appositi formulari/questionari/checklist da somministrare ai fornitori, i controlli nei confronti di questi ultimi (almeno quelli principali) al fine di accertare che gli stessi, né gli eventuali subappaltatori di cui essi si avvalgono, non siano stabiliti e/o non trattino dati personali di titolarità delle Società in Paesi extra-UE.
AEB - Retipiù	5. Confermare che la "firma grafometrica" menzionata nelle informative privacy fornite non consista in soluzioni di firma elettronica avanzata (FEA) né sia idonea alla raccolta di dati biometrici. In caso di conferma, provvedere a correggere le suddette informative privacy eliminando i riferimenti alla firma elettronica avanzata e alla raccolta di dati biometrici.
Gelsia Ambiente – Retipiù	<ol> <li>Correggere l'informativa privacy relativa alla geolocalizzazione dei veicoli inserendo il tempo di conservazione dei dati corretto. Confermare che tale termine di conservazione è effettivo e che esistono procedure idonee a garantire la cancellazione dei dati.</li> </ol>
Gelsia Ambiente – Retipiù	7. Richiedere al fornitore del servizio di geolocalizzazione sui veicoli di disattivare, ove possibile, la rilevazione al di fuori dell'orario di lavoro degli autisti, o di implementare modalità che permettano a questi ultimi di provvedere a tale disattivazione. Al contrario, nel caso in cui agli autisti non sia permesso l'utilizzo del mezzo e non vi sia alcuna geolocalizzazione degli stessi al di fuori dell'orario lavorativo, specificare tali aspetto nella Valutazione di Impatto relativa al trattamento di dati di geolocalizzazione



		allegando idonea documentazione a supporto, e correggere la relative informative.
Gelsia	8,	Redigere, ove non predisposta, o aggiornare la Valutazione di Impatto Privacy in relazione alla raccolta di dati personali tramite sistemi di videosorveglianza.
Retipiù	9.	Implementare, ove non predisposta, o aggiornare l'informativa privacy per dipendenti e collaboratori.

